

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
TURISMO, FORMAZIONE E LAVORO

SETTORE POLITICHE DELLA NATURA E
DELLE AREE INTERNE, PROTETTE E MARINE,
PARCHI E BIODIVERSITÀ

VICE DIREZIONE GENERALE TERRITORIO

SETTORE TUTELA DEL PAESAGGIO
E DEMANIO MARITTIMO

Genova, data del protocollo

Prot.

Allegati: /

Ai Sigg. Sindaci della Liguria
All'ANCI
Alla sede regionale Coldiretti
Alla sede regionale C.I.A.
Alla sede regionale
Confagricoltura
Alla sede regionale CNA
Alla sede regionale
Confartigianato
All'Ordine regionale dei Dottori
Agronomi e Forestali della
Liguria
Alla Federazione regionale degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati della Liguria
Al Collegio Unico regionale dei
Periti Agrari e dei Periti Agrari
laureati della Liguria
All'Associazione Arborēs Domi

e, p.c.

Al Vice Direttore Generale
Territorio
Al Settore Ispettorato Agrario
Regionale
Al Settore Sanzioni in materia
agro-forestale e del turismo
Al Comando Regione Carabinieri
Forestale
Ai Comandi Gruppo Carabinieri
Forestale

LORO SEDI

Oggetto: Attività selvicolturali in aree
paesaggisticamente tutelate ex art. 136
del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i.

Come è noto, tutti i boschi sono tutelati in quanto classificati come beni paesaggistici dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. e i. *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"*.

Sui boschi grava infatti il vincolo imposto dall'art. 142 (Aree tutelate per legge) che, al comma 1, statuisce che sono comunque di interesse paesaggistico - e dunque sottoposti alle norme di tutela e valorizzazione previsti dal Titolo di riferimento, tra gli altri, anche *"i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché distrutti o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento..."*; tale disposizione, corrispondente alla lettera g) del citato comma 1, si applica alle superfici definite bosco ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018 (che ha sostituito il precedente riferimento al D. Lgs. n. 227/2001, ora abrogato).

I tagli e le altre attività selvicolturali effettuate in tali superfici, tuttavia, non sono sottoposte alle autorizzazioni paesaggistiche ordinariamente previste per altri tipi di intervento, fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 143 e 156 del medesimo D. Lgs. n. 42, poiché l'art. 149 (Interventi non soggetti ad autorizzazione) indica al comma 1), lettera c), che non è richiesta autorizzazione *"per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia"*.

Tra le fattispecie di tutela del paesaggio previste dal citato Codice, tuttavia, rientrano anche quelle di cui all'art. 136 dello stesso D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i. L'articolo individua gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico assoggettate a vincolo paesaggistico con apposito provvedimento amministrativo (lett. a) e b) "cose immobili", "ville e giardini", "parchi", ecc., c.d. "bellezze individue", nonché lett. c) e d) "complessi di cose immobili", "bellezze panoramiche", ecc., c.d. "bellezze d'insieme").

Pertanto, oltre alla tutela *ope legis* prevista per tutti i boschi, molte aree boscate possono altresì essere ricomprese nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi del citato art. 136. Per la Regione Liguria le perimetrazioni di tali aree sono consultabili a questo link <http://www.liguriavincoli.it/home.asp> dal quale si accede anche all'informazione georiferita attraverso il visualizzatore cartografico dedicato (nella sezione "accesso ai dati"), comunque disponibile qui <http://www.liguriavincoli.it/dati.asp>.

Dal percorso interpretativo della sentenza della Corte Costituzionale del 29 novembre 2022¹, emerge la necessità di provvedere all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica

¹ N. 239 SENTENZA 9 - 29 novembre 2022. Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Paesaggio - Autorizzazione paesaggistica - Norme della Regione Toscana - Possibili esenzioni - Esenzione per i tagli colturali nelle aree vincolate, eccetto quelle in cui la dichiarazione di notevole interesse pubblico riguarda in modo esclusivo i boschi - Violazione della tutela ambientale e paesaggistica - Illegittimità costituzionale. - Legge della Regione Toscana 28 dicembre 2021, n. 52, art. 1, modificativo dell'art. 47-bis della legge della Regione Toscana 21 marzo 2000, n. 39. - Costituzione, artt. 9 e 117, primo e secondo comma, lettera s), nonché principio di leale collaborazione; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 6. (GU n. 48 del 30-11-2022)

per il taglio colturale dei boschi che ricadono nelle aree soggette a vincolo ex art. 136 del D. Lgs. 42/2004 e s.m. e i.

Tale elemento, già oggetto di attenzione e proposte di semplificazione normativa a livello nazionale da parte del Tavolo di Coordinamento tra le Regioni e il Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste per le dirette e rilevanti criticità che introduce a carico delle imprese e degli operatori del settore, ma anche delle amministrazioni pubbliche coinvolte, determina nei fatti la necessità che gli interventi selvicolturali realizzati nelle aree ex art. 136, compresi i tagli di utilizzazione, siano preventivamente assoggettati dall'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche che, tenuto conto dell'organizzazione e delle deleghe operanti, è rappresentata in via prevalente, dai Comuni.

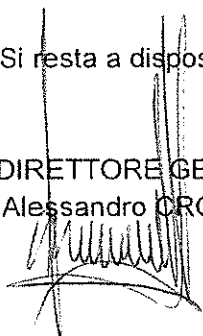
In tal senso, il Settore Ispettorato Agrario Regionale in indirizzo, che è da struttura preposto ad esprimersi in merito alle comunicazioni di taglio secondo la vigente regolamentazione forestale, si è attivato per restituire una informativa che evidenzia, a quei richiedenti che indichino di intervenire su superfici che ricadono nel vincolo ex art. 136, la necessità di raccordarsi con il Comune territorialmente competente per gli adempimenti di natura paesaggistica. Analoga attenzione è applicata anche nel caso in cui le richieste riguardino altri tipi di intervento selvicolturale, per il quale è comunque previsto un passaggio presso gli uffici regionali che svolgono le funzioni forestali. È appena il caso di rappresentare, tuttavia, che nella attuale impostazione regolamentare il taglio dei boschi cedui non è ordinariamente soggetto ad alcuna comunicazione per fini forestali, ed è pertanto possibile che vengano avviate utilizzazioni nelle ridette aree vincolate per via provvedimentale senza la preventiva valutazione del Comune.

Pertanto, nelle more della definizione di ulteriori approfondimenti normativi ed azioni di semplificazione dei procedimenti tecnico-amministrativi, si invitano i soggetti in indirizzo a rappresentare alla propria utenza la condizione come sopra verificata delle aree soggette al cosiddetto "doppio vincolo" ed i relativi adempimenti necessari.

Al fine di fornire un supporto operativo ai soggetti coinvolti in detti procedimenti sarà a breve attivata una pagina sul sito istituzionale di Regione Liguria – www.regione.liguria.it, specificatamente dedicata ai "Tagli colturali in ambiti boscati tutelati dall'art. 136 del D. Lgs. N. 42/2004 – interventi esclusi da autorizzazione o soggetti a procedura semplificata", nella quale verranno messi a disposizioni i modelli tipo per istanza e Relazione paesaggistica da presentare ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica prevista dal più volte richiamato D. Lgs. N. 42/2004 e ss.mm. e ii.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori raccordi.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Ing. Alessandro CROCE)



IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Dott. Federico MARENCO)

